

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

“Prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo” – informazioni generali ad uso e consumo del personale della scuola, di alunni e famiglie

La Scuola si assume il compito di prevenire qualsiasi forma di violenza e/o offesa fatta ad altri e, in particolare, si impegna a contrastare atti di bullismo e cyberbullismo attraverso strategie utili a migliorare il clima relazionale all'interno del complesso scolastico.

A tal proposito è utile specificare che per:

- **BULLISMO** si intende una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale di natura sia fisica che psicologica, oppressiva e vessatoria, ripetuta nel corso del tempo e attuata nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetua l'atto, come bersaglio facile e/o incapace di difesa.

In particolare, il bullismo può essere suddiviso in base alle sue manifestazioni in :

- a) **BULLISMO DIRETTO FISICO:** che si manifesta nel picchiare, prendere a calci e pugni, spingere e appropriarsi degli oggetti degli altri e rovinarli;
 - b) **BULLISMO DIRETTO VERBALE:** che implica azioni come minacce, insulti, offese, estorsione di denaro e beni materiali, razzismo;
 - c) **BULLISMO INDIRETTO:** meno evidente e più difficile da individuare e combattere. Questo prevede azioni che mirano all'esclusione dal gruppo dei coetanei, all'isolamento, alla diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima.
- **CYBERBULLISMO** si intende una forma di bullismo aggressivo e molesto compiuto attraverso strumenti della rete (sms, e-mail, siti web, chat...).

Esistono forme diverse di cyberbullismo ma tra le più frequenti nella scuola secondaria secondo grado abbiamo:

- **FLAMING:** si tratta di litigi on line, nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **HARASSMENT:** si tratta di molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **DENIGRAZIONE:** si tratta di socializzare pettegolezzi e commenti crudeli e denigratori;
- **SEXTING:** si tratta di invio di messaggi con foto a sfondo sessuale attraverso l'utilizzo di smartphone o internet;
- **ESCLUSIONE:** si tratta di estromissione dall'attività on line.

Tenuto conto di quanto sopra detto, non tutte le forme di conflitto fra le giovani generazioni si possono considerare bullismo. Pertanto per individuare un comportamento come tale, bisogna osservare che siano presenti i sottoelencati elementi:

- ❖ **INTENZIONALITA':** il bullo agisce con l'intenzione di ricavarne benefici personali;
- ❖ **PIANIFICAZIONE:** il bullo sceglie la vittima, pianificando strategie da perseguire;
- ❖ **SISTEMATICITA':** le azioni poste in essere sono reiterate nel tempo;
- ❖ **ASIMMETRIA DI POTERE:** nella relazione tra due, uno è l'individuo superiore (perpetratore) e l'altro la vittima che si sente impotente e privo di strategie di difesa.

Ciò che differenzia il bullismo dal cyberbullismo è:

- ✚ **L'ANONIMATO DELL'AGGRESSORE;**
- ✚ **GLI SPETTATORI INFINITI;**

✚ LA MANCANZA DI RELAZIONE.

FALSE GIUSTIFICAZIONI RISPETTO AL BULLISMO

Spesso per dare una risposta alle azioni di violenza, si è cercato di giustificare tali comportamenti negativi asserendo che il bullo è un individuo insicuro che si trova in una fase di crescita particolare o inserito in un contesto sociale disagiato..

Queste affermazioni sono da sfatare in quanto:

1. **Non è vero** che l'atteggiamento da bullo dipenda dalla fase di crescita nella quale si trova, perché il comportamento bullistico è un utilizzo dello strumento della violenza fisica, verbale e psicologica per ottenerne dei vantaggi e quindi tali atteggiamenti devono essere fermati in ogni caso;
2. **Non è vero** che il bullo sia un individuo insicuro. Anzi la tolleranza dei comportamenti bullistici crea nel bullo una **percezione di onnipotenza e autostima**;
3. **Non è vero** che i comportamenti bullistici siano prerogativa di ragazzi appartenenti a fasce sociali disagiate. Oggi tali atteggiamenti li troviamo in ragazzi appartenenti a vari contesti sociali. Ecco che questi comportamenti devianti devono essere bloccati precocemente;
4. **Non è vero** quanto viene consigliato alle **VITTIME** e cioè che devono imparare a difendersi da sole, magari utilizzando lo stesso comportamento del bullo, facendosi giustizia da soli. Devono essere aiutate da adulti competenti;
5. **Non è vero** che il bullo si muove da solo, ma alla vittima e il bullo si unisce lo **SPETTATORE PASSIVO** che può essere il compagno di classe, gli adulti, gli amici che guardano e non agiscono. Per questo la vittima deve essere aiutata perché siamo in presenza di **una situazione asimmetrica tra perpetratore e vittima**.

Detto quanto sopra, codesto Regolamento vuole avere come obiettivo di prevenire comportamenti di bullismo e cyber bullismo e fare in modo che tutti, sia i componenti della scuola che le famiglie, riconoscano tali atteggiamenti e li combattano attraverso quanto indicato dalla Legge.

Si conferma che le sanzioni disciplinari a carico di chi sbaglia, devono avere una finalità educativa tendendo al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'istituzione scolastica. Di conseguenza i **provvedimenti dovranno essere di tipo correttivo e non punitivo**.

ALCUNI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E CONSEGUENTI RESPONSABILITA'

Quali violazioni di Legge comporta il Bullismo?

Possiamo dire che non esiste una Legge specifica per il bullismo in Italia, mentre esistono diverse Norme di Legge nel Codice Civile, nel Codice Penale e nella stessa Costituzione italiana, che puniscono i comportamenti violenti.

In particolare:

VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE - *i comportamenti legati al bullismo violano innanzitutto alcuni principi fondamentali della stessa Costituzione italiana che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana in forza dei seguenti principi:*

Art. 3, comma 1- uguaglianza formale (**“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”**);

Art. 3, comma 2- uguaglianza sostanziale (*“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*);

Articolo 33, comma 1e 2 – della libertà di insegnamento e della presenza di scuole statali (*“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”. “La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”*);

Articolo 34, comma 1, 2, 3 – libero accesso all'istruzione scolastica, obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo, riconoscimento del diritto di studio (*“La scuola è aperta a tutti”. “L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”*).

VIOLAZIONE DEL CODICE CIVILE:

Il riferimento giuridico per la violazione della norma di diritto privato è l'**art. 2043 del c.c.** che recita così:

“ Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Difatti la vittima del bullismo subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose e pertanto tale danno è risarcibile.

Quale danno è riconosciuto dalla legge e può essere risarcito?

1. **DANNO MORALE** (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d'animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d'animo);
2. **DANNO BIOLOGICO** (danno riguardante la salute e l'integrità fisica e psichica della persona tutelati dalla Costituzione Italiana all'art. 32);
3. **DANNO ESISTENZIALE** (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all'immagine, all'autodeterminazione sessuale; la tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall'art. 2 della Costituzione Italiana).

Il danno esistenziale è dato dal non poter più fare, è doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente.

Quali responsabilità prevede la legge civile?

Negli atti di Bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a. Culpa del Bullo Minore;

b. Culpa in vigilando dei genitori;

c. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando della Scuola).

d. Culpa del Bullo maggiorenne

a) Culpa del bullo minore

L'art. 2046 del c.c. sancisce, in tema di *"Imputabilità del fatto dannoso"*, che:

"Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa"

Pertanto anche il minore, ***se ritenuto capace di intendere e volere***, può essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo insieme ai genitori ed alla Scuola.

Quindi, affinché, un soggetto possa essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo deve avere la sola capacità di intendere e volere e non la capacità d'agire che si raggiunge con la maggiore età (e che rileva nei rapporti obbligatori).

b) Culpa in vigilando dei genitori

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere.

In questo caso si applica **l'articolo 2048 del c.c., comma 1**, che recita:

"Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi"

Di conseguenza, a meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in educando della scuola

Oggi, alla responsabilità del Bullo, si affianca anche la responsabilità della SCUOLA (***culpa in vigilando***)

In particolare **l'articolo 2048 del c.c., comma 2**, stabilisce che: ***"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"***

Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.

Al riguardo si segnala la **sentenza 8081/13 del Tribunale di Milano (Sezione Decima Civile)**, che si colloca nella linea interpretativa della giurisprudenza italiana, la quale sancisce la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per culpa in vigilando, a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore. ***La sentenza in questione evidenzia come non sia affatto sufficiente per gli operatori della scuola "vigilare sul comportamento" dei ragazzi al fine di scongiurare episodi di violenza,***

PROVA LIBERATORIA (**articolo 2048 del c.c., comma 3**) : la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “*misure preventive*” atte a scongiurare situazione antigiuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (Cass. Sez.III n. 2657/03) che sancisce:

“Le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto. Occorre dimostrare di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il ch  presuppone anche l’adozione in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo”

cbis) Culpa in organizzando della Scuola

La vigilanza deve essere assicurata all’interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla Direzione dell’Istituto scolastico adottare tutte quelle misure preventive nell’organizzazione interna.

Riflettendo su quanto detto sopra,   da porre in evidenza il fatto che dietro al bullismo ci sono sempre dei disagi psicologici, non solo ovviamente della vittima, ma anche del bullo. Il ruolo dei **genitori**   quindi di primo piano: essi devono capire gli stati d’animo dei figli, insegnare loro il valore delle regole, dell’autorit  scolastica e del rispetto altrui, incoraggiarli a denunciare il fenomeno agli insegnanti e a combatterlo. Non meno importante   il ruolo della **scuola**, nella quale deve formarsi un vero e proprio esercito per combattere il bullismo in classe, composto da dirigente, insegnanti, bidelli, personale amministrativo.

d) Culpa del Bullo Maggiorene:

VIOLAZIONE DEL CODICE PENALE:I reati che possono configurare il reato di bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento. Ad esempio:

- ❖ Percosse (**art. 581 del c.p.**),
- ❖ Lesioni (**art. 582 del c.p.**),
- ❖ Danneggiamento alle cose (**art. 635 del c.p.**),
- ❖ Ingiuria (**art. 594 del c.p.**) o Diffamazione (**art. 595 del c.p.**),
- ❖ Molestia o Disturbo alle persone (**art. 660 del c.p.**),
- ❖ Minaccia (**art. 612 c.p.**),
- ❖ Atti persecutori – Stalking (**art. 612 bis del c.p.**)
- ❖ Sostituzione di persona (**art. 494 del c.p.**) - quando una persona si spaccia per un’altra.

Per tutelarsi da questi reati,   sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all’autorit  giudiziaria (questura, carabinieri).

Ma chi   realmente imputabile penalmente?

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene, però, riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Secondo l'articolo 361 del c.p. il DOCENTE può essere punito con una multa da 30 a 516 euro, *“quando omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni”.*

Altre norme in materia di prevenzione dei comportamenti di Bullismo e Cyberbullismo:

- **Direttiva Ministeriale Fioroni del 2007 n. 16 – “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”:** ha stabilito che il tema del Bullismo va affrontato dalle Scuole con sistematicità, coinvolgendo, in modo attivo, gli studenti e favorendo la condivisione delle regole e la conoscenza delle sanzioni. I principi ispiratori sono espressi nella normativa diretta a delineare iniziative ed interventi preventivi con lo scopo di contrastare il fenomeno nelle sue molteplici manifestazioni.

La Direttiva prevede l’attivazione di un **numero verde 800 669 696**, operativo dalle 10 alle 13 e dalle **14 alle 19 dal lunedì al venerdì**, per segnalare casi, chiedere informazioni sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche, l’elaborazione e diffusione del Codice di regolamentazione dei mezzi di comunicazione e delle rete informatiche, la costituzione presso ciascun Ufficio scolastico regionale, di osservatori regionali permanenti sul fenomeno del Bullismo che saranno centro polifunzionale al servizio delle istituzioni che operano, anche in rete, sul territorio per segnalare casi, chiedere informazioni sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche.

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998 all’art. 4** prevede, inoltre, che **le scuole adottino un proprio Regolamento disciplinare con il quale si affrontino le questioni legate al bullismo prevedendo procedure sanzionatorie.** In particolare il **comma 7** prevede in linea generale che: *“l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni”.*

Tale limite, in base al **comma 9**, può essere derogato solo qualora ricorrano due ipotesi di particolare gravità ovvero:

1. quando siano stati commessi reati;
2. quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.

In tali casi la durata dell’allontanamento

“è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo”.

- **Linee di Orientamento MIUR – Aprile 2015**, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- **Linee di Orientamento MIUR – Aprile 2017, AGGIORNAMENTO** per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;

- **Legge n. 71 del 29 Maggio 2017:** Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo (*Legge promossa dalla Senatrice Elena Ferraro, in qualità docente di musica di Carolina Picchio – vittima suicida di cyberbullismo*)

PROVVEDIMENTI ATTIVATI ALL'INTERNO DELL'IS.:

Dirigente Scolastico:

1. Individua all'interno del Collegio dei Docenti, una figura REFERENTE con il compito di coordinare iniziative di prevenzione e contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
2. Definisce le linee di indirizzo del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (DPR 235/07) affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo (*L. 71/2017, art. 5*)
3. Prevede corsi di formazione e aggiornamento per il personale scolastico e, in particolare per la figura referente;
4. Prevede misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
5. Coinvolge gli studenti in attività di peer education nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e cyberbullismo;
6. Prevede iniziative finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro per i giovani studenti, favorendone un uso positivo e consapevole;
7. Promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con associazioni, altre istituzioni scolastiche, polizia postale, famiglie.
8. Assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola, che potrà rimandare al sito del MIUR www.generazioniconnesse.it per tutte le altre informazioni di carattere generale (Linee di Orientamento – Ottobre 2017 , sez. 3.1)

Il Docente Referente per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo:

1. Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e cyberbullismo, avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile, presenti nel territorio;
2. E' un supporto al Dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento di Istituto) e altri documenti (Ptof, PdM, Rav);
3. Si rivolge a partner esterni alla scuola, come servizi sociali e sanitari, forze di Polizia, per attivare Progetti di prevenzione e conoscenza dei fenomeni;
4. Promuove corsi di formazione/informazione per studenti e personale della scuola quali:
 - laboratori su tematiche inerenti l'educazione alla cittadinanza;
 - percorsi di educazione alla legalità;
 - laboratori con esperti esterni;
 - progetti "coinvolgenti" nei quali le/gli alunne/i siano protagonisti (teatro, sport, video), promuovendo la logica dello "star bene a scuola";
5. Attiva e realizza progetti specifici riguardanti la sicurezza in internet per informare ed educare le nuove generazioni sui rischi legati alla RETE;
6. Partecipa ad iniziative promosse dal MIUR/USR e dall'Intendenza scolastica nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo.

Il Collegio dei Docenti

1. Promuove e approva iniziative legate alla prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Il Consiglio di classe

1. Favorisce un clima sereno e collaborativo tra gli alunni;
2. Coinvolge le famiglie nella condivisione di regole e le informa nel caso si verificano casi legati a forme di bullismo e cyberbullismo ;
3. Si confronta con il Referente per il bullismo e Cyberbullismo e con il Dirigente scolastico per discutere circa particolari atteggiamenti aggressivi notati all'interno del contesto classe;
4. Propone attività di legalità che mirino a elaborare un modello di vita comune sano e costruttivo.

I Docenti

1. Si tengono costantemente aggiornati circa tematiche riguardanti il Bullismo e il Cyberbullismo (corsi di aggiornamento e autoaggiornamento);
2. Si confrontano con il Referente per il Bullismo e Cyberbullismo circa situazioni particolari e reiterate che osservano all'interno del contesto classe;
3. Segnalano situazioni di aggressività al Dirigente Scolastico e al Referente;
4. Valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

Le Famiglie

1. Si confrontano con i Docenti circa particolari atteggiamenti/comportamenti osservati sui loro figli;
2. Vigilano sull'uso di tecnologie adoperate dai ragazzi ;
3. Si informano, anche attraverso il sito della scuola, circa iniziative poste in essere dalla scuola per prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo;
4. Partecipano a corsi di formazione/informazione per le famiglie messe in atto dall'I.S.;
5. Conoscono il Regolamento di Istituto e le sanzioni previste dalla scuola per casi di Bullismo e Cyberbullismo;
6. Conoscono il codice di comportamento dello studente.

Gli Alunni

1. Conoscono il Regolamento di Istituto e, in particolare, le sanzioni in caso di sbagli nell'uso del cellulare a scuola;
2. Vengono coinvolti in iniziative di formazione/informazione realizzate a scuola (polizia di posta, concorsi, convegni...);
3. imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.

Strumenti di segnalazione

La scuola si impegna a fornire strumenti di segnalazione per famiglie, alunni, Docenti (modulistica presente nel sito web della scuola, attivazione di una cassetta anonima, sportello di ascolto, ecc.) al fine di attivare procedure per l'individuazione del bullo e l'aiuto necessario da fornire alla vittima e capire le dinamiche intercorse tra di loro.

PROCEDURE MESSE IN ATTO NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Fermo restando che le sanzioni disciplinari attivate devono essere a scopo preventivo e non punitivo e considerato che il Regolamento d'Istituto prevede già, agli articoli 32, 33 e 33 bis, le modalità di intervento in caso di comportamento non idoneo, il Dirigente scolastico, venuto a conoscenza da segnalazioni da parte di alunni, famiglie, Docenti o altro componente del personale scolastico, di atti configurabili come bullismo e cyberbullismo, seguirà la seguente procedura, fatto salvo che il caso non costituisca reato:

Schema di procedura:

1. Comunicazione per iscritto, della situazione rilevata, al Dirigente Scolastico, da parte di chi ha assistito al fatto o di chi ne viene a conoscenza (docente/personale Ata, famiglie);
2. Comunicazione ai genitori del cyberbullo/bullo con convocazione da parte del Dirigente;
3. Consultazioni informali al Servizio Sociale o alle Forze dell'ordine per la gestione della situazione(DS);
4. Analisi e valutazione dei fatti (all'interno del Consiglio di classe con la presenza del DS);
5. Convocazione straordinaria del Consiglio di classe per l'apertura di un protocollo in cui vengono stabilite le motivazioni e le azioni da intraprendere, da inserire nel fascicolo personale dell'alunno. (Dirigente scolastico/ delegato, referente);
6. Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche durante l'anno. (Dirigente Scolastico, consiglio di classe, referente);
7. Attivazione di percorsi educativi di recupero mediante attività sociali e culturali a vantaggio della comunità scolastica per il bullo e il cyberbullo (Consiglio di classe);
8. Sospensione fino a 15gg (Consiglio di istituto);
9. Non ammissione agli esami /classe successiva, nei casi gravi (Consiglio di classe , Dirigente Scolastico) o allontanamento dalla I.S.;
10. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, necessaria la segnalazione ai Servizi Sociali del Comune (D. S.);
11. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola.
12. Le **condotte di cyber bullismo**, anche se poste in essere in altro luogo , in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici (docenti , Dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola , vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia. Pertanto ,in tali casi, la scuola adotterà la medesima procedura.

Legge 29 Maggio 2017 n. 71 – novità di intervento in casi di cyberbullismo

AMMONIMENTO (articolo 7)

- I. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione), e 612 (minaccia) del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, **è applicabile la procedura di ammonimento** di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni (***Il DS fa richiesta di ammonimento alla Polizia, in seguito la Polizia fa richiesta di ammonimento al questore***).
- II. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; **procede quindi ad ammonire oralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni** che varieranno in base ai casi.
- III. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

L'ammonimento è uno strumento di prevenzione, volto ad **evitare il coinvolgimento del minore**, sia quale autore del reato sia quale vittima, **in procedimenti penali. L'istanza di ammonimento nei confronti del minore *ultra-quattordicenne*, autore di atti di cyberbullismo, va rivolta al Questore.**

Il caso

L'ammonimento è stato applicato, per la prima volta, in un istituto superiore di Torino, come riferisce l'Ansa. Il ragazzo ammonito è uno studente di 14 anni, che derideva, minacciava e insultava una compagna di classe sui social (Facebook e Instagram), a causa del suo aspetto fisico. La scuola ha segnalato la situazione, che andava avanti da mesi, alle forze dell'ordine. Lo studente, ascoltato in questura, ha chiesto scusa.

Palermo, 27/03/2019